

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO; elettivamente domiciliato presso il
difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Voglia l’adito Tribunale, contrariis rejectis, così provvedere:

- accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito in capo alla creditrice procedente nell’esecuzione immobiliare nrg [REDACTED] dell’intestato Tribunale, nonché a quella intervenuta ex art. 111 cpc;

- accertare e dichiarare la nullità della procura del 17 dicembre 2020 REP N.14688 per [REDACTED], con la quale la [REDACTED] ha conferito procura speciale alla [REDACTED] e quest'ultima, in forza di tale procura, è intervenuta nel procedimento esecutivo immobiliare nrg [REDACTED] per violazione dell'art. 2 l. n. 130/99, ex art 1418 l.c. e quindi dichiarare la carenza del potere di rappresentanza sostanziale e di legittimazione processuale della [REDACTED] - con il favore delle spese”.

“Chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia: 1) Rigettare integralmente tutte le domande e le contestazioni avversarie, perché inammissibili, improcedibili e infondate per quanto esposto; 2) disattendere tutte le richieste istruttorie avanzate ex adverso; 3) con vittoria di spese e compensi di causa”.

“Voglia l'Ill.mo suintestato Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel merito rigettare ogni domanda, eccezione ed istanza di controparte in quanto inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, e non provata, anche per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni necessario e/o opportuno provvedimento.

Con condanna alle spese e al compenso professionale anche delle fasi precedenti, oltre rimborso 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio di opposizione all'esecuzione [REDACTED], al fine di sentire accolte le conclusioni sopra riportate.

A sostegno esponeva:

- Nei suoi confronti era stata attivata la procedura esecutiva immobiliare R.G. [REDACTED] su istanza di [REDACTED] quale cessionaria del credito originariamente in capo a [REDACTED]
- Il titolo era rappresentato dal decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Forlì;
- Nella procedura interveniva altresì [REDACTED] quale procuratrice speciale di [REDACTED] s.r.l., al fine di ottenere il recupero di una ulteriore somma relativa alla linea di credito di conto corrente.

L'opponente nella presente sede contesta dunque il difetto di prova circa la titolarità del credito in capo a [REDACTED] sia la validità della procura rilasciata a [REDACTED]; ha dunque introdotto la fase di merito a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.

Nel presente giudizio si costituivano sia [REDACTED] tramite la mandataria [REDACTED]

██████████, entrambe contestando le allegazioni di ██████████ e chiedendo il rigetto delle domande.

L'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Va premesso che il titolo, di natura giudiziale, è rappresentato da decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da ██████████ nei confronti di ██████████ anche quale titolare dell'omonima azienda agricola, sia per i debiti assunti in proprio, sia per quelli assunti come garante di ██████████ a fronte di svariate forme di finanziamento (apertura di credito in c.c., finanziamenti e fidi promiscui).

Risulta documentalmente provato che ██████████ abbia ceduto a ██████████ in data 3 dicembre 2020 "*... tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato in ciascun Contratto di Cessione che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza. In particolare, i Crediti derivano da finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra 1960 e 2019. In particolare, e' stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alle ore 00:01 del 1° gennaio 2020 (la "Data di Individuazione dei Crediti")... Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione. Fermo restando quanto sopra, la Società comunica che le seguenti garanzie non sono state oggetto di cessione per specifico apporto tra le parti... "*

Il tenore dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è, dunque, chiaro.

La doglianza attorea, infatti, si basa sulla mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale fa rinvio.

A sostegno parte attrice allega copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, ben nota a questo giudice, che tuttavia non è calzante al caso che occupa.

Sul punto si osserva.

La cessione di beni in blocco, come disciplinata dall'art. 58 TUB, impone che della stessa sia data notizia attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione. Non è dunque la legge a richiedere la produzione o l'esibizione al debitore ceduto del contratto di cessione.

Il problema che si è posto a livello giurisprudenziale ha riguardato quei casi in cui l'avviso pubblicato

in Gazzetta Ufficiale non sia, esso solo, idoneo a chiarire quali crediti siano effettivamente stati oggetto di cessione.

In tal caso, quando dunque vi sono dubbi circa l'effettiva cessione anche dei crediti per cui è causa, nel caso di contestazioni da parte del debitore è onere del cessionario fornire prova adeguata circa l'avvenuta cessione anche dei crediti controversi.

Detta prova non deve necessariamente essere fornita attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione, ben potendosi soddisfare il concetto di individuabilità anche mediante criteri negativi ed indiretti (in questo senso, Tribunale di Pavia, 1 febbraio 2019).

Nel caso che occupa, tuttavia, il tenore letterale dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dà adito a dubbi.

Ebbene, essendo stati ceduti *tutti* i crediti che:

- Derivino da finanziamenti in qualsiasi forma erogata;
- I finanziamenti siano stati erogati tra il gennaio 1960 e il marzo 2019;
- Siano qualificabili come "crediti deteriorati" in base alla normativa di settore,

va da sé che sarebbe stato onere di parte attrice anzitutto contestare la ricorrenza dei suddetti requisiti.

Viceversa la parte nessuna contestazione muove in tal senso, semplicemente perché i crediti per cui è causa soddisfano tutti e tre i requisiti summenzionati.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito che *"La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto"* (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201); detto principio, infatti ha condotto la Suprema Corte a ritenere sufficiente la produzione del solo estratto dell'avviso in Gazzetta Ufficiale nel caso in cui il riferimento ai crediti ceduti fosse tale da escludere incertezze, (tra molte, Cass. Civ. sent. n. 31188/17).

Non a caso parte attrice non spiega mai in corso di causa quali elementi di incertezza residuerebbero innanzi al tenore letterale dell'avviso, ma si limita ad eccepire la mancata produzione del contratto.

La giurisprudenza dalla stessa parte allegata, infatti, è assolutamente condivisibile, ma trova applicazione solo ed esclusivamente laddove residui un'incertezza circa la prova della titolarità

del credito in capo al cessionario e venga sollevata una contestazione specifica sul punto.

Di nessun pregio pure la doglianza relativa alla presunta nullità della procura rilasciata [redacted] (interventuta nell'esecuzione) da [redacted] a fronte della mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB.

Atteso che l'avviso (di cui sopra si è detto) pubblicato in Gazzetta Ufficiale testualmente recita "... *La Società ha conferito incarico a [redacted] con sede legale in Roma [redacted] codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma [redacted]*

[redacted] iscritta al n. [redacted] dell'albo delle Banche, codice [redacted] aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi [redacted]" o uno [redacted] affinché in suo nome e conto della Società, proceda, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti, all'amministrazione, gestione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti", esaminando la procura rilasciata a [redacted] (all. 1 comparsa [redacted]) ben ci si avvede del fatto che [redacted] non abbia assunto solo ed esclusivamente funzioni operative, non anche di garanzia per i terzi, e dunque non è soggetta all'obbligo di iscrizione come da giurisprudenza ormai pacifica (tra molte, Tribunale di Termini Imerese, 10/11/2023, Tribunale di Siracusa 15/02/2024 n. 364; Tribunale di Catanzaro; Tribunale di Bergamo 24/05/2023 n. 1081).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta la domanda proposta da [redacted]
- 2) Dichiarà tenuto e condanna [redacted] al pagamento in favore [redacted] della somma di Euro 10.000,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 3) Dichiarà tenuto e condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di Euro 10.000,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Forlì, 25 aprile 2025

Il Giudice

dott. [redacted]